



# NUOVO CODICE APPALTI

Lo scorso 31 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con il quale il Governo ha operato una semplificazione della disciplina degli Appalti sulla base di due principi cardine: il principio di risultato ed il principio di fiducia. Entrato in vigore il 1° aprile, sarà efficace dal 1° luglio; per le norme sulla digitalizzazione si dovrà aspettare il 1° gennaio 2024.

## **BANCA DATI DEI CONTRATTI PUBBLICI**

L'articolo 22 assegna all'authority anti-corruzione la tenuta e la gestione della piattaforma digitale. Nella Banca è conservato il fascicolo virtuale dell'operatore economico con all'interno anche le eventuali clausole di esclusione. Dal prossimo gennaio, attraverso specifiche tecniche di interoperabilità individuate dall'AGID, le stazioni appaltanti qualificate dovranno essere in grado di comunicare tutti i propri dati telematicamente, dal 1 luglio 2024 anche tutte le altre. Dovranno poi essere conservate le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici (e-procurement).

## **ILLECITI PROFESSIONALI**

Parzialmente accolta è stata la richiesta dell'Alleanza in merito alle cause di esclusione. Nella riformulazione del codice viene eliminata la clausola che concedeva alle stazioni appaltanti la facoltà di escludere le imprese sulla base di «ogni altro atto o fatto dai quali si desuma la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente».

Si opera, quindi, una tipizzazione dei gravi illeciti professionali e dei relativi mezzi idonei a provarli, ora, tassativamente indicati all'art. 98 del Codice.


## **REVISIONE DEI PREZZI**

Su impulso dell'Alleanza delle Cooperative, viene reintrodotta l'obbligo (in passato previsto dal d.lgs. 163/2006) per le Stazioni appaltanti di inserire nei documenti di gara clausole di revisione del prezzo di appalto. Tali clausole si attivano per variazioni del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiori al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

Per calcolare l'entità della revisione dovuta si utilizzano, di regola, gli indici elaborati e pubblicati dall'Istat.







## **I CONSORZI**

Anche sotto tale profilo, sono state recepite parzialmente le eccezioni avanzate dall'Alleanza delle Cooperative. In particolare, l'art. 67 del Nuovo Codice prevede che i requisiti di capacità tecnica e finanziaria dei consorzi cooperativi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, sono disciplinati dal regolamento sulla qualificazione degli operatori. Inoltre, la norma precisa che solo per i consorzi stabili (e non per i consorzi cooperativi e artigiani), i requisiti generali sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici sia dalle consorziate che prestano i requisiti (cd. cumulo alla rinfusa).

Viene, altresì, precisato che l'affidamento delle prestazioni da parte dei consorzi cooperativi e artigiani ai propri consorziati non costituisce subappalto (solo per i consorzi stabili è previsto l'obbligo di indicazione del consorziato esecutore).



## **CONTRATTI RISERVATI**

Con riferimento all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, in recepimento delle richieste avanzate dall'Alleanza delle Cooperative, è stato reinserito il riferimento non solo agli appalti riservati ma anche alle concessioni riservate. Per quanto riguarda l'individuazione di tali soggetti, si mantiene il riferimento all'art. 4, L. 381/91.

Per i servizi sociali: sì al c.d. regime "alleggerito"; oltre che, come detto, la non applicazione del codice per gli affidamenti di servizi sociali sotto la soglia di 750.000 euro (salva l'applicazione dei principi generali e quelli della legge 241/90 sul procedimento amministrativo). Non trova più applicazione, pertanto, la cd regola della rotazione.



## **CO-PROGETTAZIONE e CO-PROGRAMMAZIONE**

Nel nuovo Codice, l'art. 6 sancisce espressamente una netta separazione tra la disciplina dei contratti pubblici e gli istituti della co-programmazione, co-progettazione, accreditamento e convenzione, disciplinati dal codice del terzo settore. Inoltre, in attuazione dei principi di solidarietà sociale e sussidiarietà orizzontale la pubblica amministrazione può dar vita a modelli organizzativi di amministrazione condivisa (privi di rapporti sinallagmatici) con gli enti del Terzo settore per il perseguimento di finalità sociali «in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato».

## **PROGETTI E APPALTI INTEGRATI**

Passano da tre a due i livelli di progettazione che perdono il livello "definitivo", ossia la fase intermedia. Restano in piedi, quindi il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Ritorna vigente, inoltre, l'appalto integrato, con la possibilità di affidare sia la progettazione esecutiva che l'esecuzione dei lavori, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica di un unico operatore. Questa previsione era stata inizialmente vietata ma poi inserita nel vecchio Codice grazie alla sospensiva sancita dal decreto semplificazione 77/2021. Inoltre, per garantire la conclusione dei lavori, si potrà procedere anche al subappalto cosiddetto a cascata, senza limiti, a differenza di quanto indicato nell'art. 105, d.lgs. 50/2016 nel quale era espressamente previsto il divieto.

## **PROCEDURE SOTTO SOGLIA EUROPEA**

Con la liberalizzazione degli appalti sottosoglia e cioè fino a 5,3 milioni di euro, le stazioni appaltanti potranno decidere di attivare procedure negoziate o affidamenti diretti, rispettando il principio della rotazione.

Per gli appalti fino a 500 mila euro, allo stesso modo, le piccole stazioni appaltanti potranno procedere direttamente senza passare per le stazioni appaltanti qualificate. Taglio dei tempi notevole soprattutto per quei piccoli comuni che debbano procedere a lavori di lieve entità che hanno tanta importanza per la vivibilità dei luoghi e il benessere delle proprie comunità.

## **IL NUOVO RUOLO DEL RUP**

Nell' art. 15 viene ridisegnata la portata e la figura del RUP, che diventa un responsabile "di progetto" (o di "intervento") e non più di "procedimento", divenendo, così il responsabile di una serie di "fasi" preordinate alla realizzazione di un "progetto", o un "intervento pubblico", con il vantaggio di evitare un'eccessiva concentrazione in capo al RUP di compiti e responsabilità direttamente operative, spesso di difficile gestione nella pratica. Rimangono in capo al RUP gli obblighi, e le connesse responsabilità di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo. Si introduce, quindi, un principio di "responsabilità per fasi". Infine viene riconfermato il ruolo del RUP come Project Manager.

## **DISSENSO COSTRUTTIVO**

In sede di Conferenza di Servizi l'ente che esprime il proprio no, non solo dovrà motivare, ma soprattutto fornire una soluzione alternativa. Anche la valutazione dell'interesse archeologico, il cui iter, spesso lungo e articolato, rischia di frenare gli appalti, dovrà essere svolta contestualmente alle procedure di approvazione del progetto, in modo da non incidere sul cronoprogramma dell'opera.

